



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Roma, 30/09/2004

IL PRESIDENTE

Prot. n. 11802/2004/CDP

Ai Presidenti di Commissione
Tributaria Regionale

Ai Presidenti di Commissione
Tributaria Provinciale

e, p. c. A tutti i componenti delle
Commissioni Tributarie

OGGETTO: Obbligo di residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione Tributaria di appartenenza – requisito previsto dell'art. 7, lettera f), D.Lgs 545/92.

Poiché giungono al Consiglio numerose segnalazioni circa la rappresentazione di difficoltà o di omissione, da parte di magistrati tributari, nell'acquisizione del requisito della residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione Tributaria a cui appartengono, previsto dell'art. 7, lettera f), D.Lgs 545/92, (la cui mancanza è causa di decadenza dall'incarico ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), stesso D.Lgs) sull'argomento si ritiene opportuno ricordare quanto stabilito dal Consiglio con la risoluzione n. 11/97, riportandone di seguito stralcio del testo: *“Per quanto concerne l'obbligo di residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria previsto dalla lettera f) dell'art. 7, l'aver dichiarato di voler stabilire la residenza è requisito sufficiente per il conseguimento della nomina, ma l'acquisizione della stessa costituisce un obbligo per il giudice tributario e l'accertamento del relativo adempimento rientra nei compiti dei Presidenti delle Commissioni e del Consiglio. Ancorché la norma non fissi un termine entro il quale la residenza debba essere acquisita, è necessario,*

tenuto conto della ratio della norma, che il componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nominato sulla base della dichiarazione indicata, entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di nomina trasferisca la residenza, dandone immediata comunicazione al Consiglio di Presidenza tramite il Presidente della Commissione, allegando certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva.”.

Ciò premesso, questo Consiglio nella seduta del 6.07.2004, pur uniformandosi al criterio stabilito con la richiamata risoluzione, ha ritenuto, al fine di agevolare la posizione del giudice tributario, che può trovare difficoltà ad acquisire, in termini relativamente brevi, la propria residenza nella regione, sede della commissione tributaria, di fissare un termine più ampio, al fine suddetto, stabilendolo in *mesi sei* dalla data del giuramento.

Si pregano le SS.LL. di voler dare sollecita comunicazione della presente a tutti i componenti della commissione tributaria rispettivamente presieduta.

I magistrati tributari, che non hanno ancora sanato la propria posizione residenziale, sono tenuti a provvedervi entro tre mesi dalla comunicazione della presente e a darne immediato riscontro al Presidente di Commissione.

I Presidenti di Commissione sono invitati a segnalare i componenti che, alla scadenza del suddetto termine, non hanno ancora regolarizzato la propria posizione.

Quanto sopra per l'adozione da parte del Consiglio degli ulteriori adempimenti di competenza.

(Ennio Attilio SEPE)